

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1548}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MALVESTIO, ZAMBON, ZUECH, ZOSO, GOTTARDO,
PELLIZZARI, PATRIARCA**

Presentata il 16 giugno 1977

Nuovi termini per la presentazione delle domande per la iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, da parte del personale delle abolite imposte di consumo di nomina privata attualmente in servizio presso i comuni

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con l'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, i comuni ebbero la facoltà di trattenere alle proprie dipendenze il personale già addetto alle gestioni delle imposte di consumo, ivi compresi quei dipendenti che — originariamente di nomina privata — erano passati ai comuni stessi per effetto del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 31 gennaio 1947, n. 135.

Tale parte di personale, sempre regolato da normativa privatistica (Contratto collettivo nazionale del lavoro 21 aprile 1940) pur se alle dipendenze di enti pubblici territoriali, non ha trovato, nel quadriennio ormai trascorso dal 1° gennaio 1973, idonea collocazione nei ruoli del personale comunale vero e proprio, differenziandosi da quest'ultimo sia dal punto di vista giuridico, sia da quello economico, sia, infine, da quello previdenziale.

È bene infatti ricordare che, ai sensi del citato decreto-legge n. 135, il personale

di origine privata passato alle dipendenze del comune godeva della normativa del contratto collettivo e del livello retributivo da esso previsto, nonché dalla continuità di iscrizione al Fondo speciale di previdenza per il personale delle imposte di consumo di nomina privata.

In tale situazione di disagio e di malessere, questi lavoratori non sono in grado di esprimere la propria professionalità acquisita in tanti anni di attività nel campo tributario, in quanto utilizzati o sottocupati in settori completamente diversi da quello che, per i motivi sopradescritti, risulterebbe naturalmente idoneo all'espletamento della loro attività lavorativa.

A ciò aggiungasi che, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, l'onere delle retribuzioni del personale delle II.CC. trattenuto in servizio presso i Comuni è totalmente a carico dell'amministrazione statale, la quale, nell'interesse della collettività nazionale, avverte più che mai l'ur-

genza improcrastinabile di ristrutturare i propri servizi e uffici finanziari, con personale pienamente rispondente ai criteri di qualificata utilizzazione e perciò idoneo e capace di realizzare gli obiettivi principali della riforma tributaria: lotta alle evasioni fiscali e perequazione tributaria.

Ciò posto e tenuto presente che tale qualificato personale è già retribuito dallo Stato e la normativa che ne regola il rap-

porto di lavoro con i Comuni è quella dei lavoratori ex II.CC. passati all'amministrazione finanziaria dal 1° gennaio 1973 ai sensi degli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica, n. 649, si propone, con il seguente articolo unico, che anche il personale in argomento venga proficuamente utilizzato alle dipendenze dirette dello Stato, per la realizzazione degli obiettivi della riforma tributaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO

Il personale delle imposte di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1947, n. 135, attualmente alle dipendenze dei Comuni per effetto dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, può chiedere, entro il 31 dicembre 1977 e con decorrenza dal 1° gennaio 1978, l'iscrizione nel quadro speciale ad esaurimento istituito con l'articolo 8 dello stesso decreto n. 649.